

**CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 19 GIUGNO 2015, N. 78,
RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ENTI TERRITORIALI.
EMENDAMENTI RELATIVI ALLE GARE GAS**

13.0.6

[PICCOLI](#), [MARIN](#), [MANDELLI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

1. All'articolo 14, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Agli Enti locali che risultino proprietari, anche indirettamente attraverso società patrimoniali delle reti, di una parte degli impianti degli ambiti territoriali minimi definiti con decreto ministeriale 19 gennaio 2011 e decreto ministeriale 18 ottobre 2011 è data facoltà di disporre l'alienazione dei beni patrimoniali in dotazione all'Ente locale o alla società patrimoniale al soggetto privato aggiudicatario del servizio, facendoli inserire all'interno del bando di gara di cui all'articolo 9 del decreto ministeriale 12 novembre 2012, n. 226. Con riferimento ai cespiti di cui l'Ente ha disposto l'alienazione il nuovo gestore è tenuto a corrispondere una somma all'Ente locale o alla società patrimoniale in misura pari al valore di rimborso per gli impianti calcolato ai sensi dell'articolo 5 e successivo del decreto ministeriale 12 novembre 2012, n. 226"».

13.0.7

[PICCOLI](#), [MARIN](#), [MANDELLI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

1. I termini di cui all'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, relativi alla mancata pubblicazione del bando di gara di cui all'allegato 1 dello stesso decreto, sono prorogati di 2 mesi per gli ambiti del primo e del secondo raggruppamento, di 5 mesi per gli ambiti del terzo e quarto raggruppamento e di 4 mesi per gli ambiti del quinto e sesto raggruppamento, in aggiunta alle proroghe di cui all'articolo 1, comma 16, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 e di quelle previste per il solo primo raggruppamento dall'articolo 3-*quater* della legge 27 febbraio 2015, n. 11 con esclusione degli ambiti di cui all'articolo 4, comma 3-*bis*, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013».

13.0.813.0.8

[PICCOLI](#), [MARIN](#), [MANDELLI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

1. L'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adotta i procedimenti necessari al fine di posticipare a dopo la bandizione delle gare d'ambito per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, le verifiche degli scostamenti tra VIR e RAB e le modalità di riconoscimento in tariffa degli investimenti del gestori».

13.0.10

[PICCOLI](#), [MARIN](#), [MANDELLI](#)

*Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:*

«Art. 13-bis.

1. Il comma 3-bis, dell' articolo 4, comma 3-bis, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 è abrogato».